

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1
N. 953/AV1 DEL 23/09/2016**

**Oggetto: [DETERMINA A CONTRARRE, MEDIANTE PROCEDURA SOTTO SOGLIA,
PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA PER L'AREA VASTA N. 1 -
PRESIDI AREA DI PESARO E URBINO]**

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 1**

- . . . -

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione dei Responsabili del Bilancio e del Controllo di Gestione circa la copertura economico/finanziaria del presente atto;

- D E T E R M I N A -

1. di approvare il progetto dell'appalto per il servizio di vigilanza armata nell'Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, ai sensi dell'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le indicazioni per la stesura del documento di cui all'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - schema di contratto;
2. di autorizzare l'espletamento di procedura sotto soglia, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l'appalto del servizio in oggetto, ai fini dell'attivazione di un "contratto ponte,, ai sensi della circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, per il tempo strettamente necessario all'attivazione del contratto da parte della SUAM in qualità di Soggetto Aggregatore o all'attivazione di Convenzione Consip per l'appalto dello stesso servizio in oggetto, riservandosi in tale evenienza di recedere dal contratto anche prima della scadenza di cui al successivo p.to 3. del dispositivo;
3. di stabilire che la durata dell'appalto sarà di mesi 12 (*dodici*), con decorrenza dal 01/11/2016 fino al 31/10/2017, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (*dodici*) mesi, fatto salvo quanto disposto al precedente p.to 2. del presente dispositivo;
4. di imputare il costo presunto di Euro 55.026,88 (IVA compresa) sul conto n. 0509010115 "Servizio di vigilanza" del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1, suddiviso per quanto di competenza negli esercizi 2016-2017;
5. di dare atto che non è prevista la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani a livello nazionale e locale, essendo l'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria;

6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

IL DIRETTORE DI AREA VASTA N. 1
Dr. Giovanni Fiorenzuolo

La presente determina consta di n. 19 pagine, di cui n. 14 pagina/e di allegati, quale parte integrante della stessa.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

AREA VASTA N. 1
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA

Normativa di riferimento

- Legge 30 dicembre 1991, n. 412, concernente „Interventi urgenti in materia di finanza pubblica,,
- L.R. 17 luglio 1996, n. 26, concernente „Riordino del servizio sanitario regionale,,
- L.R. 20 giugno 2003, n. 13 e s.m.i., concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale,,
- Direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004, relativa al „coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi,,
- Deliberazione G.R. n. 1704 del 28/12/2005
- Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., concernente „Nuovo Codice Appalti,,

Con legge regionale 20 giugno 2003, n. 13, concernente "Riorganizzazione del Servizio Sanitario Regionale,, è stata istituita, a decorrere dal 01/01/2004, l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR).

La normativa di cui sopra è stata successivamente modificata e integrata, da ultimo con legge regionale 1 agosto 2011, n. 17, che ha tra l'altro istituito le Aree Vaste Territoriali (AV).

Premesso quanto sopra, è necessario attivare procedura per aggiudicare nuovo appalto per il servizio di vigilanza armata, necessario alle strutture dell'Area Vasta 1, in scadenza in data 30/09/2016, da espletarsi nelle quantità e modalità descritte nel capitolato di gara allegato alla presente determina e di cui fa parte integrante.

L'appalto in argomento risulta tra quelli indicati nell'apposito elenco la cui procedura di aggiudicazione è espressamente demandata dal DPCM 24/12/2015 al soggetto aggregatore, ai sensi dell'art. 9 del D.L. n. 66/2014, convertito dalla Legge n. 89/2014, che per la Regione Marche è stato individuato con D.G.R.M. n. 1461 del 22/12/2014 nella Stazione Unica Appaltante Regione Marche (SUAM), istituita con L.R. n. 12/2012.

In effetti la SUAM ha inserito infatti l'iniziativa tra quelle programmate e prevedendone l'aggiudicazione del relativo contratto entro il mese di settembre 2017.

La circolare MEF n. 20518 del 19/02/2016 prevede che in assenza di un contratto vigente, come nel caso di specie, ai fini di garantire l'approvvigionamento di beni e servizi ricompresi nelle categorie merceologiche indicate nel DPCM 24/12/2015, nelle more dell'aggiudicazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore ed in assenza di convenzioni Consip attive, è possibile ricorrere alla stipula di un "contratto ponte,, ai sensi dell'art. 52, comma 2, lettera c) del D.lgs. 50/2016, per il tempo strettamente necessario all'attivazione del contratto da parte del Soggetto deputato per legge.

Per il servizio in questione si è rilevato un fabbisogno annuo relativo alle esigenze funzionali dei presidi interessati all'appalto, in rapporto al quale è stato determinato l'importo complessivo a base di gara pari a Euro 45.104,00 + IVA.

Trattandosi di acquisto inferiore al valore soglia di € 209.000,00, l'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016 consente l'affidamento del servizio mediante procedura negoziata di cui all'art. 63 dello stesso decreto legislativo.

Nelle more dell'aggiudicazione di nuovo contratto da parte della SUAM, l'espletamento di siffatta procedura consentirebbe di addivenire all'aggiudicazione di un

contratto-ponte a conclusione di una procedura ben più rapida rispetto a quella di cui all'art. 59 del D. Lgs. n. 50/2016 a cui dovrà ricorrere la predetta stazione unica.

L'attivazione della procedura di affidamento proposta con il presente atto consentirebbe pertanto l'aggiudicazione di un contratto-ponte in grado di garantire tale servizio essenziale per il tempo che si renderà necessario alla aggiudicazione di nuovo contratto da parte della SUAM, riservandosi comunque l'Amministrazione la facoltà di recedere in qualsiasi momento al verificarsi di detta condizione.

Si ritiene pertanto per quanto previsto dall'art. 36, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, di attivare, ai sensi del successivo art. 63, apposita procedura negoziata, previa consultazione di almeno 5 (*cinque*) operatori economici individuati tramite indagini di settore, a lotto unico per tutta l'AV1 e con aggiudicazione al miglior prezzo ai sensi dell'art. 95, comma 4, del medesimo decreto legislativo.

Per le motivazioni suddette, si ritiene di dover procedere a procedura di affidamento per appalto del servizio di vigilanza armata nell'AV1 per la durata di 12 (*dodici*) mesi, dal 01/11/2016 al 31/10/2017, rinnovabili per lo stessa durata anche in forma frazionata, salvo attivazione di nuove convenzioni Consip o di attivazione di nuovo contratto da parte del soggetto aggregatore SUAM per quanto previsto dal DPCM del 24/12/2015.

Il costo presunto relativo al servizio di vigilanza armata è determinato in Euro 55.026,88 (IVA compresa), da imputare sul bilancio dell'ASUR - Area Vasta 1, per l'esercizio di relativa pertinenza.

Dal punto di vista della riduzione dei costi, si attesta che la riduzione richiesta sull'aggregato "Servizi/Godimento beni di terzi,,," sarà garantita a livello complessivo dell'aggregato, nel rispetto del budget assegnato come da determina ASURDG n. 412/2016.

Per l'espletamento della gara in oggetto, il responsabile del procedimento è il dott. Claudio Montalbini, in qualità di Dirigente Amministrativo *facente funzioni* dell'U.O.C. Acquisti e Logistica dell'AV1, e responsabile dell'istruttoria il dott. Matteo Uguccioni - Collaboratore amm.vo-professionale in servizio presso la stessa U.O.C. sopra indicata.

Pertanto si propone l'adozione di determina secondo il testo di seguito riportato:

1. di approvare il progetto dell'appalto per il servizio di vigilanza armata nell'Area Vasta 1, costituito dalla seguente documentazione, ai sensi dell'art. 279 del d.P.R. n. 207/2010 e s.m.i., allegata alla presente determina di cui è parte integrante:
 - documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le indicazioni per la stesura del documento di cui all'art. 26, comma 3 del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;
 - capitolato speciale descrittivo e prestazionale;
 - schema di contratto;
2. di autorizzare l'espletamento di procedura sotto soglia, ai sensi del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e successive modificazioni e integrazioni, per l'appalto del servizio in oggetto, ai fini dell'attivazione di un "contratto ponte,,," ai sensi della circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, per il tempo strettamente necessario all'attivazione del contratto da parte della SUAM in qualità di Soggetto Aggregatore o all'attivazione di Convenzione Consip per l'appalto dello stesso servizio in oggetto, riservandosi in tale evenienza di recedere dal contratto anche prima della scadenza di cui al successivo p.to 3. del dispositivo;
3. di stabilire che la durata dell'appalto sarà di mesi 12 (*dodici*), con decorrenza dal 01/11/2016 fino al 31/10/2017, con facoltà di rinnovo per ulteriori 12 (*dodici*) mesi, fatto salvo quanto disposto al precedente p.to 2. del presente dispositivo;

4. di imputare il costo presunto di Euro 55.026,88 (IVA compresa) sul conto n. 0509010115 "Servizio di vigilanza" del bilancio economico preventivo dell'ASUR - AV n. 1, suddiviso per quanto di competenza negli esercizi 2016-2017;
5. di dare atto che non è prevista la pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sui quotidiani a livello nazionale e locale, essendo l'appalto di importo inferiore alla soglia comunitaria;
6. di dichiarare che il presente atto non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno di pubblicazione nell'albo pretorio informatico dell'Area Vasta n. 1, ai sensi dell'art. 1, comma 6 L.R. n. 36/2013;
7. di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo, a norma dell'art. 28, comma 6 della L.R. 26/1996 e s.m.i.;
8. di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale, a norma dell'art. 17 della L.R. 26/1996 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA
Dott. Matteo Ugucioni

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Claudio Montalbini

Il sottoscritto esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo di legittimità del presente provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore di Area Vasta.

VIGILANZA2016DAV1
- DBASEDAV1MOD

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O. ACQUISTI E LOGISTICA
Dott. Claudio Montalbini

Per il parere infrascritto:

RAGIONERIA, BILANCIO e CONTROLLO di GESTIONE

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che gli oneri derivanti dall'adozione del presente atto sono compresi nel budget 2016, assegnato all'Area Vasta 1 come da determina ASURDG n. 412/2016, e saranno ricompresi all'interno del budget che sarà assegnato all'Area Vasta n. 1 per gli esercizi seguenti.

Il Responsabile del Controllo di
Gestione
Dr.ssa Anna Olivetti

Il Responsabile del Bilancio
Dr.ssa Laura Cardinali

- ALLEGATI -

- Documento unico per la valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Schema di contratto

APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PER LE NECESSITÀ DELL'AREA VASTA N. 1 - PRESIDI SANITARI DELL'AREA DI FANO, PESARO E URBINO.
CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE
ART. 1. OGGETTO DELL'APPALTO

1. Il presente appalto ha per oggetto il servizio di vigilanza, occorrente all'Area Vasta n. 1, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, nell'ambito dei presidi sanitari del territorio di Fano, Pesaro e Urbino.

2. Il servizio dovrà essere effettuato presso i seguenti presidi:

Area	Presidio	Località	Indirizzo
Pesaro			
a)	Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche	Pesaro	Via Lombroso, 49
Urbino			
b)	Ospedale di Urbino	Urbino	Viale Federico Comandino, 70
c)	Serv. Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP)	Urbino	Via Pellipario, 1/a
d)	Presidio Continuità Assistenziale	Urbino	Via Antonio Gramsci, 29

ART. 2. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Prestatore dovrà espletare il servizio di vigilanza con le seguenti modalità:

- a) servizio di vigilanza diurna esterna piantonamento:
 1. *presidio*: Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) - Via Lombroso - Pesaro;
 2. *servizio*: nella seguente fascia oraria:
 - a) dalle ore 11,45 alle ore 13,45;
 3. *frequenza*: 3 giorni a settimana;
- b) servizio di vigilanza notturna interna con presenza continuativa di 4 (quattro) ore:
 1. *presidio*: ospedale Urbino;
 2. *servizio*: nella seguente fascia oraria:
 - a) dalle ore 22,30 alle ore 2,30, salvo diversamente concordato con la direzione medica di presidio ferma restando comunque la presenza continuativa di 4 (quattro) ore;
 3. *frequenza*: tutti i giorni, compresi festivi;
- c) servizio di visite ispettive con biglietto:
 1. *presidio*: Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) - Via Pellipario, 1/a - Urbino
 - a) *servizio*: n. 2 visite ispettive notturne
 - b) *frequenza*: tutti i giorni, compresi festivi
- b) Servizio di teleallarme in ponte radio bidirezionale (compreso noleggio attrezzatura, con pocket antimallore/antirapina):
 1. *presidio*: Presidio di continuità assistenziale - Via Gramsci, 29 - Urbino
 2. *servizio*: continuativo
 3. *frequenza*: servizio continuativo
- c) Visite ispettive con apparato di controllo (ispezione esterna)
 1. *presidio*: Presidio di continuità assistenziale - Via Gramsci, 29 - Urbino
 2. *servizio*: n. 2 visite ispettive notturne
 3. *frequenza*: tutti i giorni, compresi festivi
- d) Visite ispettive a domanda tramite accessi periodici (ispezione interna)
 1. *presidio*: ospedale Urbino - ambienti interni destinati ai servizi mortuari

- a) servizio giorni feriali:
 — dalle ore 14,00 alle ore 20,00
 — n. 2 visite ispettive giornaliere compresa chiusura ambienti
- b) servizio giorni festivi:
 — dalle ore 8,00 alle ore 20,00
 — n. 2 visite ispettive giornaliere - apertura e chiusura ambienti
- c) servizio in assenza necroforo:
 — dalle ore 8,00 alle ore 20,00
 — n. 2 visite ispettive giornaliere- apertura e chiusura ambienti

2. L'espletamento del servizio dovrà essere effettuato dal Prestatore nel rispetto delle norme vigenti del T.U. delle leggi di pubblica sicurezza.

3. Le comunicazioni e le modalità di espletamento dell'appalto, contenute nella documentazione allegata all'offerta, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Prestatore salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente capitolato speciale e nello schema di contratto.

ART. 3. QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE

1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio in appalto per la quantità presunta indicata all'art. 2 del presente capitolato speciale.

2. Nel corso del contratto, l'ASUR potrà richiedere servizi di vigilanza anche per altri presidi dell'AV1, nonché alternativi a quelli indicati all'art. 2, per i quali le tariffe saranno concordate con riferimento al ribasso accordato dall'istituto in sede di offerta.

ART. 4. VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione del servizio, l'ASUR/AV ha predisposto lo schema preliminare di documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), contenente le misure da attuare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra AV e Prestatore, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI, allegato al presente capitolato speciale, non determina costi, da riconoscere al Prestatore a carico dell'ASUR/AV.

3. In Prestatore aggiudicatario, tramite il proprio Servizio Prevenzione e Protezione, dovrà prestare la propria collaborazione all'attività di cooperazione e coordinamento promossa dall'ASUR/AV ai fini della elaborazione dello schema definitivo del documento unico di valutazione dei rischi (DUVRI), che sarà allegato al contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 26, comma 3 del d.lgs. 81/2008.

ART. 5. OFFERTA ECONOMICA

1. L'offerta economica dovrà essere formulata indicando il ribasso unico percentuale, in cifre e lettere, offerto sull'elenco prezzi posto a base di gara, indicati nel prospetto di seguito riportato:

Pos.	Descrizione servizio	UM	Q.tà Presunta	Prezzo a base di gara K
a)	Vigilanza diurna esterna Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) Pesaro	ora	312	22,00
b)	vigilanza notturna interna Ospedale Urbino	ora	1460	22,00
c)	visite ispettive con biglietto presso Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP) Urbino (due visite ispettive notturne)	Can. Mens.	12	65,00
d)	teleallarme in ponte radio bidirezionale (compreso noleggio attrezzatura, con pocket antimalore/antirapina) Urbino	Can. Mens.	12	80,00

Pos.	Descrizione servizio	UM	Q.tà Presunta	Prezzo a base di gara K
e)	visite ispettive con apparato di controllo (ispezione esterna) (due visite ispettive notturne) Urbino	nr.	730	2,00
f)	Visite ispettive a domanda tramite accessi periodici (ispezione interna) (due visite ispettive giornaliere) Ospedale Urbino	nr.	730	4,00

2. Il ribasso percentuale dovrà essere formulato utilizzando un numero massimo di due cifre decimali; in caso di utilizzo di cifre decimali in numero superiore, per il raffronto delle offerte si procederà al troncamento del ribasso alla cifra decimale stabilita.

3. E' esclusa dalla gara l'offerta in aumento.

4. Nell'offerta economica, l'offerente dovrà inoltre indicare:

a) la parte dell'appalto che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del Codice e successive modificazioni, restando comunque impregiudicata la responsabilità dello stesso Prestatore aggiudicatario.

5. La parte del servizio subappaltabile non potrà superare il 30% delle prestazioni che costituiscono l'oggetto del contratto.

6. Nel caso di offerta presentata dai soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere *b)* e *c)* del Codice (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane, consorzi stabili), il consorzio è tenuto a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati concorre, consorziati ai quali è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia i consorziati (art. 48, c. 7 del Codice).

7. Nel caso di offerta presentata da parte dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere *d)* ed *e)* del Codice (raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario), se non ancora costituiti, l'offerta dovrà:

a) essere sottoscritta da tutti i prestatori che costituiranno il RT o il consorzio ordinario;

b) contenere l'indicazione delle parti del servizio o della fornitura che sarà eseguita dai singoli prestatori riuniti o consorziati (art. 48, comma 4 del Codice);

c) contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale di rappresentanza ad uno di essi, indicato come mandatario (art. 48, comma 8 del Codice).

8. La «Offerta economica» dovrà essere corredata del prospetto indicativo dei costi relativi alla sicurezza (art. 26, comma 5 del Codice) che devono:

a) essere specificamente indicati nell'offerta economica o documento allegato alla stessa;

b) essere riferiti e pertinenti all'esecuzione dell'appalto oggetto dell'offerta, con la descrizione delle attività poste in essere per il rispetto delle condizioni di sicurezza, previste dalle norme vigenti;

c) risultare congrui in relazione all'entità e alle caratteristiche del servizio, oggetto dell'appalto.

ART. 6. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

1. L'appalto sarà aggiudicato a lotto unico, al Prestatore che avrà presentato l'offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art. 95, comma 4, del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni.

ART. 7. OPZIONI DELL'APPALTO

1. Al termine della durata del contratto è consentito il rinnovo per la stessa durata di mesi 12 (*dodici*), anche frazionato.

2. Durante il periodo di validità del contratto, anche per quanto previsto al co. 2 dell'art. 3 del presente capitolato speciale, il Prestatore è obbligato ad accettare la variazione della quantità di prestazioni oggetto dell'appalto, in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016.

Urbino, _____/2016

IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO f.f.
U.O.C. ACQUISTI E LOGISTICA
dott. Claudio Montalbini

Allegati:

- Facsimile offerta economica

facsimile di offerta

(da redigere su carta semplice)

_____ , _____
luogo data

All'ASUR - Area Vasta n. 1
U.O.C. Acquisti e Logistica
Via Sebastiano Ceccarini, 38
61032 FANO PU

OGGETTO: Offerta per appalto servizio di vigilanza

Il/La sottoscritto/a _____, nato/a a _____ il _____, in qualità di ⁽¹⁾
_____ dell'operatore economico ⁽²⁾ _____, con domicilio fiscale in
_____ via _____ n. _____, Codice fiscale n. _____, partita IVA n.
_____, facendo riferimento alla lettera d'invito di codesta amministrazione prot. n. _____
del ___/___/___,

D I C H I A R A

di avere piena conoscenza del servizio da eseguire e di ogni circostanza connessa, nonché di avere preso visione delle norme e condizioni del capitolato speciale e degli atti di gara, tutte accettate senza riserva alcuna,

S I I M P E G N A

ad assumere l'esecuzione dell'appalto del servizio di vigilanza, per la durata di mesi 12, in conformità a quanto richiesto, applicando un ribasso unico percentuale pari a -___,___% ⁽³⁾ (___ in lettere___) sull'elenco prezzi a base di gara, IVA esclusa, riportato all'art. 5 del capitolato speciale inerente l'appalto in oggetto;

(se l'offerente è un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario)

In caso di aggiudicazione dell'appalto, le prestazioni oggetto del contratto saranno eseguite dagli operatori economici costituenti il ⁽⁴⁾ _____ per la parte di seguito indicata:

- (ragione sociale O.E.) _____ : (descrizione prestazioni che eseguirà) _____
- (ragione sociale O.E.) _____ : (descrizione prestazioni che eseguirà) _____

Ai fini del presente appalto, si dichiara altresì:

di aver tenuto conto, nel redigere l'offerta, degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché delle condizioni di lavoro, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.;

(solo in caso di subappalto) che intende eventualmente subappaltare a terzi, ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 e successive modificazioni, parte del servizio appaltato, di seguito indicata:

— _____

⁽⁵⁾

(ragione sociale prestatore,
nome e qualifica firmatario)

1. legale rappresentante o altra qualifica abilitata ad impegnare l'offerente

2. ragione sociale dell'offerente

3. utilizzare un numero massimo di 2 cifre decimali

4. raggruppamento temporaneo oppure consorzio ordinario.

5. In caso di raggruppamento temporaneo oppure consorzio ordinario, firma di tutti gli OE costituenti il RT o consorzio.

Contratto n. 2016-__

CONTRATTO D'APPALTO PER IL SERVIZIO DI VIGILANZA ARMATA, PER LE NECESSITA' DELL'AREA VASTA N. 1 - PRESIDII DEL TERRITORIO DI FANO, PESARO E URBINO.

In esecuzione della determina n. ___/ASURDG in data ___/___/2016, esecutiva, tra l'Azienda Sanitaria Unica Regionale (ASUR), con sede legale in Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, codice fiscale e partita IVA 02175860424, rappresentata dal dott. _____, nato a _____ il _____, in qualità di _____, (di seguito denominata «ASUR»)

e

l'operatore economico _____, con sede a _____ - Via _____ n. ____, codice fiscale _____ partita IVA _____, rappresentato da _____, nato/a _____ il _____, in qualità di _____, (di seguito denominato «Prestatore»)

SI STIPULA IL SEGUENTE CONTRATTO:

ART. 1. OGGETTO DEL CONTRATTO

3. Il presente contratto ha per oggetto il servizio di vigilanza, occorrente all'Area Vasta n. 1, per l'espletamento delle proprie attività istituzionali, nell'ambito dei presidi sanitari del territorio di Fano, Pesaro e Urbino.

4. Il servizio dovrà essere effettuato presso i seguenti presidi:

Area	Presidio	Località	Indirizzo
Pesaro			
a)	Servizio Territoriale Dipendenze Patologiche	Pesaro	Via Lombroso, 49
Urbino			
b)	Ospedale di Urbino	Urbino	Viale Federico Comandino 70
c)	Serv. Territoriale Dipendenze Patologiche (STDP)	Urbino	Via Pellipario 1/a
d)	Presidio Continuità Assistenziale	Urbino	Via Antonio Gramsci 29

5. Ai fini del presente contratto s'intende:

a) per «ASUR»: l'Azienda Sanitaria Unica Regionale, con sede legale in via Oberdan, 2 - 60122 Ancona, titolare dei rapporti giuridici;

b) per «Area Vasta» o «AV»: l'Area Vasta n. 1, con sede in via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano (PU);

c) per «prestatore di servizi» o «Prestatore»: l'istituto di vigilanza aggiudicatario dell'appalto;

d) per «Direzione del presidio»: la Direzione medica del presidio ospedaliero di Urbino e la Direzione dei presidi oggetto dell'appalto;

e) per «Codice»: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e successive modificazioni e integrazioni;

f) per «Regolamento»: il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e successive modificazioni e integrazioni.

ART. 8. MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio con le modalità dettagliatamente descritte nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale, inserito negli atti di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto.

2. Per quanto non espressamente previsto, si intendono integralmente richiamate e sono impegnative per il Prestatore le modalità di esecuzione del contratto indicate nel capitolato speciale e nell'offerta presentata dal Prestatore, costituenti la documentazione di gara del presente appalto, salvo che siano incompatibili con quanto stabilito nel presente contratto.

ART. 9. QUANTIFICAZIONE DEL SERVIZIO DA ESPLETARE

1. Il Prestatore dovrà eseguire il servizio in appalto per la quantità presunta indicata all'art. 2 del capitolato speciale descrittivo e prestazionale, inserito negli atti di gara, che costituisce parte integrante del presente contratto.

2. Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato ad accettare la variazione della quantità di prestazioni oggetto dell'appalto, in diminuzione o in aumento fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, ai sensi dell'art. 106, comma 12, del d.lgs. 50/2016.

3. Nel corso del contratto, l'ASUR potrà richiedere servizi di vigilanza anche per altri presidi dell'AV1, nonché alternativi a quelli indicati all'art. 2, per i quali le tariffe saranno concordate con riferimento al ribasso accordato dall'istituto in sede di offerta.

ART. 10. DURATA DEL CONTRATTO

1. Il presente contratto viene stipulato per il tempo strettamente necessario all'attivazione della procedura di gara indetta dal Soggetto Aggregatore stazione unica appaltante della Regione Marche (SUAM) per l'appalto dello stesso servizio oggetto del presente contratto e la durata del medesimo non dovrà superare la data di attivazione del contratto da parte del soggetto aggregatore stesso.

2. Il contratto ha la durata di mesi 12, a decorrere dal __/__/2016 fino al __/__/2017 o fino all'attivazione del contratto stipulato dal soggetto aggregatore SUAM per il medesimo servizio oggetto del presente contratto o all'attivazione della Convenzione Consip.

3. Il Prestatore dovrà comunque dare inizio all'esecuzione del servizio entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'ASUR di voler procedere alla stipulazione del contratto, salvo accordo tra le parti di anticipare o posticipare l'inizio del contratto.

4. In caso di ritardo nell'inizio del servizio, per causa non imputabile al Prestatore, il contratto decorrerà dalla data di effettivo inizio, con la stessa durata.

5. L'affidamento del servizio è soggetto ad un periodo di prova di giorni 60; qualora il periodo di prova abbia esito favorevole, l'appalto del servizio è affidato a titolo definitivo per la durata prevista.

6. In caso di esito negativo, la prova potrà essere ripetuta per uguale periodo, oppure si procederà alla risoluzione del contratto.

ART. 11. PREZZO

1. Per l'esecuzione del servizio il corrispettivo dovuto al Prestatore sarà determinato in base ai seguenti prezzi, IVA esclusa:

Pos.	Descrizione servizio	UM	Q.tà Presunta	Prezzo unitario Euro (IVA esclusa)
a)	Vigilanza diurna esterna Serv. Territoriale Dip. Patologiche (STDP) Pesaro	ora	312	
b)	vigilanza notturna interna Ospedale Urbino	ora	1460	
c)	visite ispettive con biglietto presso Serv. Territoriale Dip. Patologiche (STDP) Urbino (due visite ispettive notturne)	Can. Mens.	12	
d)	teleallarme in ponte radio bidirezionale (compr. noleggio attrezzatura, con pocket antimalore/antirapina) Urbino	Can. Mens.	12	
e)	visite ispettive con apparato di controllo (ispezione esterna) (due visite ispettive notturne) Urbino	nr.	730	
f)	Visite ispettive a domanda tramite accessi periodici (ispezione interna) (due visite ispettive giornaliere) Ospedale Urbino	nr.	730	

2. Il prezzo sopra indicato è comprensivo di tutte le prestazioni e servizi elencati all'art. 2 del capitolato speciale; nessun altro compenso è dovuto al Prestatore oltre quanto sopra stabilito.

3. L'importo del contratto per l'esecuzione del servizio sopra descritto è di Euro __. __, __ + IVA.

ART. 12. PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà eseguire il contratto con proprio personale di assoluta fiducia e altamente specializzato, in relazione alle particolarità tecniche della prestazione da eseguire, sotto l'esclusiva responsabilità dello stesso Prestatore, sia nei confronti dell'ASUR che di terzi, salvo il ricorso autorizzato al subappalto.

2. Il Prestatore dovrà garantire, per tutta la durata dell'appalto, che i requisiti professionali del personale utilizzato siano corrispondenti a quanto dichiarato in fase di presentazione dell'offerta; a tale scopo, in caso di nuova immissione e/o sostituzione di personale, il Prestatore dovrà comunicare preventivamente il nominativo e il relativo curriculum formativo, per la valutazione preventiva, da parte dell'AV, dell'idoneità del profilo professionale in rapporto al servizio da svolgere.

3. Per i servizi da espletare nei presidi dell'AV, il Prestatore ha l'obbligo di comunicare, con le modalità stabilite dalla stessa AV, l'elenco nominativo del personale utilizzato, con impegno a segnalare con preavviso di giorni tre ogni successiva variazione.

4. Tale elenco nominativo del personale costituisce l'unico documento per l'accesso nei presidi dell'AV dei lavoratori occupati dal Prestatore, che durante l'esecuzione del contratto devono esporre in evidenza, in ogni momento, la tessera di riconoscimento, corredata di fotografia e riportante le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro, ai sensi dell'art. 6 della legge 3 agosto 2007, n. 123.

5. Il Prestatore garantisce che il personale utilizzato è in possesso di certificazione di idoneità alla mansione specifica, rilasciata da un medico competente, ai sensi del d.lgs. n. 81/2008 e s.m.i., ed è sottoposto, con oneri a carico del Prestatore, ai controlli sanitari e ad eventuali vaccinazioni obbligatorie previste dalle norme vigenti, impegnandosi a sostituire immediatamente i dipendenti che non risultassero idonei. In ogni momento l'AV potrà richiedere l'accertamento del possesso dei requisiti sopra menzionati.

6. Il servizio in oggetto ha rilievo di servizio pubblico essenziale, ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146; pertanto, nell'eventualità di uno sciopero del proprio personale, il Prestatore dovrà comunque garantire le prestazioni richieste dall'AV per il regolare e continuativo funzionamento dei servizi essenziali, secondo la programmazione dei servizi assicurati nell'ambito di ogni presidio compreso nell'oggetto del contratto.

7. Tutti gli obblighi retributivi e gli oneri assicurativi antinfortunistici, assistenziali e previdenziali sono a carico del Prestatore.

ART. 13. REFERENTE DEL PRESTATORE

1. Ai fini della verifica e del monitoraggio del servizio durante l'esecuzione del contratto, il Prestatore deve designare:

a) una persona in qualità di «Responsabile», munita di delega espressa da parte del Prestatore, che deve essere a disposizione dell'AV per ogni problema inerente l'organizzazione e il miglioramento del servizio, con la funzione di controllare e fare rispettare dal personale del Prestatore le funzioni e i compiti stabiliti.

2. Il Prestatore deve comunicare il nominativo del Responsabile all'AV, prendendo atto e accettando che tutte le comunicazioni e le contestazioni di inadempienza, fatte in contraddittorio con il Responsabile, dovranno intendersi fatte direttamente al Prestatore.

3. Nell'esecuzione del contratto, il Prestatore farà capo esclusivamente:

a) Alla Direzione medica e/o amministrativa del presidio per quanto riguarda l'organizzazione e l'espletamento del servizio e la disciplina del personale;

b) All'U.O.C. Acquisti e Logistica per la parte amministrativa e contabile.

ART. 14. OBBLIGHI DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore dovrà assicurare che il proprio personale, nell'esecuzione del contratto, mantenga un

convegno rigoroso e corretto e si presenti in modo decoroso e igienico, indossando una divisa da lavoro adeguata al servizio svolto, di colore e foggia concordate con la Direzione sanitaria o il Responsabile del presidio, con la scritta o il distintivo di riconoscimento del Prestatore.

2. Il personale dipendente del Prestatore deve attenersi a tutte le norme inerenti la sicurezza del lavoro e uniformarsi a tutte le norme di carattere generale emanate dall'ASUR e/o dall'AV per il proprio personale, in particolare deve:

a) svolgere il servizio negli orari prestabiliti, prendendo atto che variazioni dell'orario di servizio sono ammesse solo se preventivamente concordate con la Direzione medica di presidio e/o l'U.O.C. Acquisti e Logistica;

b) rispettare gli ordini di servizio, eseguendo le prestazioni affidate secondo le metodiche e le frequenze stabilite;

c) prendere visione dei documenti d'ufficio esclusivamente per ragioni di servizio e, comunque, mantenere il segreto d'ufficio su documenti, fatti e circostanze concernenti l'organizzazione e l'andamento dell'ASUR/AV.

3. Il Prestatore s'impegna a richiamare, multare e, se del caso, sostituire i dipendenti che non osservassero una condotta irreprensibile o che non risultassero idonei all'espletamento dei servizi richiesti; le segnalazioni e le richieste dell'ASUR/AV in tal senso sono impegnative per il Prestatore.

ART. 15. RESPONSABILITÀ DEL PRESTATORE

1. Il Prestatore è responsabile direttamente dei danni causati alle persone e alle cose dell'ASUR o di terzi, comunque provocati nell'esecuzione del servizio, restando a suo carico l'onere del risarcimento in qualsiasi forma, salvi interventi a favore del Prestatore da parte di società assicuratrici.

2. Il Prestatore dovrà segnalare immediatamente al Dirigente responsabile del presidio qualsiasi incidente o infortunio che dovesse verificarsi all'interno dei presidi dell'AV, per fatto imputabile ai dipendenti del Prestatore.

3. Il Prestatore è obbligato a riparare immediatamente gli eventuali danni arrecati agli immobili, impianti e attrezzature nell'esecuzione del servizio; in caso di inadempimento, provvede l'ASUR, addebitando al Prestatore le relative spese sostenute.

4. La sorveglianza da parte dell'AV non diminuisce la responsabilità del Prestatore per tutto quanto attiene all'espletamento del servizio, responsabilità che rimarrà esclusivamente ed interamente a carico del Prestatore.

5. Qualora terzi fossero danneggiati a causa dell'espletamento del servizio e agissero direttamente nei confronti dell'ASUR, invocando la responsabilità del committente, l'ASUR potrà esercitare il diritto di rivalsa, in qualsiasi forma, nei confronti del Prestatore, per il recupero del danno risarcito.

6. Nell'ipotesi di cui al comma precedente, l'AV s'impegna a dare comunicazione al Prestatore dell'azione di terzi danneggiati entro dieci giorni dal momento in cui ne ha conoscenza, a mezzo di raccomandata A.R., fax o posta elettronica certificata.

ART. 16. ASSICURAZIONI

1. Il Prestatore dovrà stipulare e mantenere attiva per tutta la durata del contratto, a proprie spese, polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto, per un massimale non inferiore a Euro 160.000,00, con l'obbligo di esibire copia conforme della polizza perfezionata all'ASUR c/o il domicilio eletto per il presente appalto.

2. In mancanza di tale prova, non potrà essere rilasciato alcun certificato di pagamento a favore del Prestatore, il quale nessuna eccezione e pretesa potrà sollevare al riguardo.

ART. 17. ADEMPIMENTI PRELIMINARI ALL'INIZIO DEL CONTRATTO

1. Prima di iniziare l'esecuzione del contratto, il Prestatore dovrà provvedere ai seguenti adempimenti preliminari:

a) comunicare l'elenco nominativo del personale che sarà utilizzato per l'esecuzione del servizio;

b) comunicare il nominativo del "Responsabile", ai sensi dell'art. 7, comma 1 lettera a);

c) trasmettere copia conforme della polizza assicurativa di responsabilità civile, per eventuali danni causati all'ASUR e/o a terzi nell'esecuzione del contratto.

ART. 18. FATTURAZIONE, PAGAMENTI E INTERESSI MORATORI

1. Il Prestatore emetterà fattura al termine di ogni trimestre del periodo contrattuale, secondo il canone d'appalto stabilito ed in rapporto al servizio effettivamente prestato.
2. La fattura emessa dovrà:
 - a) indicare il numero e la data dell'ordine;
 - b) essere intestata all'Azienda Sanitaria Unica Regionale - Via Oberdan, 2 - 60122 Ancona - C.F. e P.IVA 02175860424;
 - c) essere spedita al seguente indirizzo:
- ASUR - Area Vasta n. 1 - U.O. Bilancio - via Sebastiano Ceccarini, 38 - 61032 Fano PU;
3. Il pagamento del corrispettivo dovuto al Prestatore per l'esecuzione del contratto sarà effettuato con bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i, comunicato/i dal Prestatore ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge 13/08/2010, n. 136 e successive modificazioni e integrazioni.
4. Il pagamento sarà effettuato entro 30 giorni dalla data di ricevimento della fattura, fatto comunque salvo che l'invio di documentazione incompleta o erronea, da parte del Prestatore, ha l'effetto di sospendere i termini di pagamento fino al momento in cui la documentazione richiesta sia completata e/o corretta, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del d.lgs. 9.10.2002, n. 231.
5. In caso di ritardato pagamento, sono riconosciuti al Prestatore gli interessi moratori secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 231/2002 e s.m.i., nella misura degli interessi legali di mora, vigente tempo per tempo.

ART. 19. OBBLIGHI DEL PRESTATORE PER LA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Il Prestatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e successive modificazioni e integrazioni, effettuando tutti i pagamenti relativi al presente contratto esclusivamente con bonifico bancario o postale, tramite il conto corrente dedicato indicato all'articolo precedente, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, fatto salvo quanto previsto all'art. 3, comma 3 della legge citata.
2. L'obbligo di tracciabilità delle operazioni riguarda altresì i subappalti di cui all'art. 105, comma 2 del d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nonché i subcontratti stipulati per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto.
3. Ai fini di cui al comma precedente, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti per l'esecuzione, anche non esclusiva, del presente contratto, il Prestatore si obbliga a inserire, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010 e s.m.i.
4. Per la tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare, unitamente agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi, con obbligo di comunicare ogni successiva modifica relativa ai dati trasmessi, ai sensi dell'art. 3, comma 7 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
5. Per ciascuna transazione effettuata, il bonifico bancario o postale ovvero altro strumento di pagamento consentito deve riportare il seguente codice identificativo di gara (CIG): _____.
6. Il Prestatore s'impegna a dare immediata comunicazione all'ASUR, c/o il domicilio eletto nel presente contratto, e alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Ancona della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria, previsti dall'art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.

ART. 20. RINNOVO E PROROGA DEL CONTRATTO

1. Al termine della durata del contratto è consentito il rinnovo per la stessa durata di 12 (*dodici*) mesi, anche frazionati, salvo quanto previsto all'art. 4, comma 1 e 2 e all'art. 17, comma 3, del presente contratto.
2. Al termine della durata del contratto, l'ASUR potrà richiedere una proroga tecnica per il periodo necessario alla stipula di un nuovo contratto e, comunque, per un periodo non superiore a 90 giorni dalla scadenza naturale del contratto.
3. In caso di esercizio della facoltà di proroga, il Prestatore è obbligato ad eseguire il servizio alle stesse

condizioni contrattuali.

ART. 21.PENALI

1. In caso di inadempimento delle prestazioni contrattuali, per causa imputabile al Prestatore, l'ASUR potrà applicare le seguenti penali:

a) per ritardo nell'inizio dell'esecuzione del servizio, una penale in misura pari a 0,3 per mille del prezzo del contratto per ogni giorno di ritardo;

b) per inadempienze lievi di qualunque obbligo derivante dal contratto, una penale proporzionata all'inadempimento, fino ad un massimo di Euro 1.000,00;

c) per inadempienze gravi, una penale fino a un massimo di Euro 1.000,00, fatta salva comunque la risoluzione del contratto per inadempimento.

2. L'applicazione della penale è effettuata di volta in volta, previa contestazione formale degli addebiti, mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

3. L'ASUR si riserva la facoltà di fare eseguire da altri il mancato o incompleto servizio, a spese del Prestatore.

4. In caso di acquisto in danno presso terzi, l'ASUR/AV s'impegna a darne comunicazione al Prestatore entro il termine di giorni 5(*cinque*), mediante lettera raccomandata A.R., posta certificata o fax.

5. L'importo della penale, compresa la rifusione di spese e/o danni, è addebitato sui crediti del Prestatore derivanti dal presente contratto.

ART. 22.RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

1. Qualora il Prestatore commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l'ASUR avrà la facoltà di risolvere il contratto "ipso-facto et jure", mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di ogni altra formalità legale.

2. In caso di verifica di conformità in corso di esecuzione del contratto, qualora il soggetto incaricato della verifica rilevi difetti o mancanze di grave entità per cui non ritenga di assegnare all'esecutore un termine per adempiere, l'ASUR potrà procedere alla risoluzione del contratto, salvo il pagamento delle prestazioni ritenute collaudabili.

3. In particolare, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni per eseguire transazioni inerenti il presente appalto è causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della legge n. 136/2010 e s.m.i.

4. La risoluzione del contratto per inadempimento determina la facoltà per l'ASUR:

a) di acquistare in danno del Prestatore.

5. La liquidazione dei crediti del Prestatore sarà fatto pro-quota alla mezzanotte del giorno precedente a quello della risoluzione del contratto.

ART. 23.RECESSO DAL CONTRATTO

1. L'ASUR potrà recedere in qualsiasi momento dal presente contratto, qualora tramite il competente Ufficio Territoriale del Governo siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. 252/1998.

2. Durante il periodo di validità del contratto, il Prestatore è obbligato a comunicare all'ASUR, presso l'AV competente, le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro imprese.

3. L'ASUR potrà esercitare la facoltà di recesso, in tutto o in parte, nel corso della validità del contratto, in caso di:

a) attivazione di una convenzione da parte di Consip S.p.A. per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016;

b) conclusione, da parte del soggetto aggregatore Stazione Unica Appaltante della Regione Marche

(SUAM), di una procedura contrattuale per i medesimi servizi oggetto del presente contratto, ai sensi di quanto previsto dalla circolare MEF prot. 20518 del 19/02/2016, rientrando l'appalto in oggetto nelle categorie merceologiche previste dal DPCM 24/12/2015 di competenza dei soggetti aggregatori di cui all'art. 37 del d.lgs 50/2016.

4. In caso di recesso parziale da parte dell'ASUR, è riconosciuta al Prestatore, entro 30 giorni dalla notifica del recesso, la facoltà di svincolarsi da ogni obbligo contrattuale, con preavviso di 90 giorni, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 24. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

1. Il Prestatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni relativi all'ASUR e agli assistiti, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

2. Il Prestatore s'impegna altresì a rispettare quanto previsto dal d.lgs. 30/06/2003, n. 196 e dai relativi regolamenti di attuazione in materia di riservatezza, ivi compresi quelli adottati dall'ASUR e portati a conoscenza dello stesso Prestatore, concernenti istruzioni al personale dipendente incaricato del trattamento dei dati personali, che devono ritenersi valide anche nei confronti del Prestatore.

3. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'ASUR ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando l'obbligo del Prestatore al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'ASUR stessa.

ART. 25. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZE

1. Per l'esecuzione del presente appalto, il Prestatore dovrà attenersi alle misure di sicurezza previste nel documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI), allegato al presente contratto di cui è parte integrante, predisposto dall'ASUR/AV, contenente l'indicazione delle misure da adottare per eliminare o ridurre i rischi da interferenze, nell'ambito dei rischi correlati alle rispettive attività lavorative.

2. Nell'esecuzione dell'appalto, il Prestatore è obbligato inoltre ad attenersi a quanto stabilito nel "Documento Informativo per le ditte appaltatrici e prestatori d'opera che operano presso ASUR - AV", trasmesso unitamente al contratto.

3. L'attuazione delle misure indicate nel DUVRI non determina costi, da riconoscere al Prestatore a carico dell'ASUR/AV.

ART. 26. SUBAPPALTO

1. Il Prestatore non potrà subappaltare a terzi parte del presente appalto, non avendo dichiarato nell'offerta tale intendimento, ai sensi dell'art. 105, comma 4 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

(in alternativa al paragrafo precedente)

2. Il Prestatore potrà eventualmente subappaltare a terzi, come dichiarato nell'offerta, l'esecuzione di parte del presente contratto, come di seguito specificato:

a) _____

3. Il Prestatore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'ASUR/AV, secondo la disciplina dell'art. 105 del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni.

4. Il pagamento del corrispettivo relativo alla parte di fornitura in subappalto sarà effettuato al Prestatore, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata.

ART. 27. GARANZIA FIDEIUSSORIA

1. A garanzia della corretta esecuzione del presente contratto, il Prestatore ha costituito garanzia fideiussoria definitiva di Euro _____,00, pari al _____% dell'importo contrattuale, mediante ⁽⁶⁾ _____ n. _____ del ____/201____, emessa da _____.

⁶⁾ Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria

2. La garanzia fideiussoria prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del cod. civ. nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell'ASUR (art. 93, comma 4, del Codice).

3. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto, salvo l'esperimento di ogni altra azione, qualora risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o alla scadenza degli obblighi contrattuali.

4. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 20 (venti) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Azienda. È fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.

5. La garanzia definitiva potrà essere progressivamente svincolata, ai sensi dell'art. 103, comma 5, del Codice; altresì il Fornitore potrà essere obbligato a reintegrarla nel caso in cui l'ASUR debba avvalersene durante l'esecuzione del contratto.

6. Il certificato di garanzia definitiva sarà restituito entro 30 giorni dalla scadenza della stessa, a condizione che risulti definita ogni vertenza o contestazione eventualmente insorta sul contratto, senza che il Fornitore possa rivendicare alcun risarcimento quando l'eventuale ritardo sia ad essa imputabile.

ART. 28.FORO COMPETENTE

1. In caso di contestazione fra l'ASUR e il Prestatore, che non possa essere composta in via transitoria e amichevole, competente per territorio è il Foro della sede dell'ASUR.

2. Durante le more del giudizio, il Prestatore non potrà comunque interrompere il servizio, ma continuarlo secondo le richieste dell'AV.

ART. 29.SPESE PER IL CONTRATTO

1. Il presente contratto è soggetto a registrazione in caso d'uso, con applicazione della tariffa fissa, in quanto il corrispettivo è soggetto a IVA.

2. Qualsiasi spesa inerente al contratto (registrazione, copia, bolli, ecc.) o conseguente ad esso, nessuna eccettuata o esclusa, sarà a carico del Prestatore.

ART. 30.NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, si fa rinvio:

a) all'offerta tecnica ed economica del Prestatore del __/__/__, che lo integra per tutto quanto in essa riportato;

b) al d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

c) al d.P.R. n. 207/2010 e successive modificazioni e integrazioni, concernente il regolamento di esecuzione dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;

d) al codice civile e alle norme vigenti in materia di contratti pubblici di forniture e servizi.

ART. 31.DOMICILIO DELLE PARTI

1. Per tutti gli effetti del presente contratto e per ogni comunicazione ad esso inerente, fatte salve successive comunicazioni per iscritto, le parti eleggono domicilio come segue:

a) Azienda Sanitaria Unica Regionale - Area Vasta n. 1 - U.O.C. Acquisti e Logistica - via Sebastiano Ceccarini 38 - 61032 Fano PU - fax 0721.882.524 - PEC: areavasta1.asur@emarche.it;

b) Istituto di Vigilanza _____ - via _____ - _____

Data: 23/09/2016

Fano, lì _____

AZIENDA SANITARIA UNICA REGIONALE
Il Dirigente Amministrativo f.f.
U.O.C. Acquisti e Logistica
dott. Claudio Montalbini

_____, lì _____

Istituto di Vigilanza _____
Il Legale Rappresentante
Sig. _____
(timbro e firma)

Agli effetti degli artt. 1341-1342 del codice civile, si dichiara di approvare espressamente l'art. 4 (*Durata del contratto*), l'art. 6 (*Personale del Prestatore*), l'art. 9 (*Responsabilità del Prestatore*), l'art. 10 (*Assicurazioni*), l'art. 12 (*Fatturazione, pagamenti e interessi moratori*), l'art. 13 (*Obblighi del Prestatore per la tracciabilità dei flussi finanziari*), l'art. 15 (*Penali*), l'art. 16 (*Risoluzione del contratto per inadempimento*), l'art. 17 (*Recesso dal contratto*), l'art. 20 (*Subappalto*), l'art. 22 (*Foro competente*).

Istituto di Vigilanza _____
Il Legale Rappresentante
Sig. _____
(timbro e firma)

Allegato:

- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale
- Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (DUVRI)
- Documento informativo